



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 51 DEL 25-07-2020

N. Reg.Gen. 283 del 25-07-2020

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: lavori di messa in sicurezza dell'edificio ex Convento S. Anna foglio 9 p.lla145; CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. CUP: H27B18000090001 - CIG: 81061259F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;
- la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;

Premesso che:

gli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio, e successivi atti di proroga.

ATTESO che la crisi sismica iniziata il 24.08.2016 e proseguita con i terremoti del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade.

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti

dall'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. Trasporti pubblici e privati;
5. Sistemazioni alloggiative alternative;
6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

Preso atto della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, in quanto i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e la viabilità di accesso ai fabbricati circostanti e che tali lavori debbono dunque avvenire con immediatezza;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sisma di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

Dato atto che:

- ✓ per Fg. 9 p.lla 145 è stato emesso dal personale abilitato schede AeDES per inagibilità totale lettera "E" conseguente il sopralluogo del 01/02/2017 e successiva ordinanza n. 74 del 18/04/2017;
- ✓ in data 19.02.2018 con sopralluogo GTS (Gruppi tecnici di Supporto), si definivano le prescrizioni per la messa in sicurezza dell'ex Convento di Sant'Anna, di cui al Fg. 9 p.la 145;
- ✓ le prescrizioni del verbale GTS sopra citato:
 - a) posa in opera, previ gli opportuni adempimenti previsti dalla vigente normativa (D.L. 189 e successive modificazioni ed integrazioni), di manto di copertura sull'ala Sud Est dell'edificio con relativo sporto di gronda e lattonerie di canali e di gronda e discendenti, eventualmente con sottocoppo e coppo;
 - b) nelle more, ed al fine di limitare ulteriormente la possibilità di danni, posa in opera di teli impermeabili sulla porzione di immobile lato Sue Est, effettuabile a cura dei Vigili del Fuoco, previa messa a disposizione del materiale necessario (teloni, sotto misure in legno, minuteria varia) da parte del Comune di Borbona. L'intervento, in presenza di adeguate condizioni meteorologiche, può essere eseguito entro la corrente settimana: è cura dell'UTC comunicare al comando Vigili del Fuoco la disponibilità del materiale necessario;
 - c) per quanto riguarda i cinematismi in atto, è necessario apprestare opere di carattere provvisorio (puntellamenti, cerchiature, fasciature, ecc), finalizzate ad evitare ulteriore collassi strutturali, da eseguirsi previa accurata progettazione."
- ✓ gli interventi prescritti nel punto a) del verbale GTS del 19.02.2018 sono stati eseguiti e terminati in data 30.07.2019 con la consegna del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori incaricato;

VISTO il Nulla Osta espresso con prot. 6068 del 05.10.2018, per l'importo complessivo di € 390.176,00;

Con determina n. 1 del 16.01.2020 venivano affidati i lavori di messa in sicurezza in seguito a scheda di valutazione GTS del 19/02/2018 dell'edificio ex Convento S. Anna, Fg. 9 p.la 145 all'impresa Trilite srl Via Muraglie 90 – 03042 Atina (FR),

che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori venivano fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi;

VISTO:

- ✓ il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, in data 12.03.2020, acquisito al prot. 1767 del 12.03.2020 sottoscritto dall'impresa in pari data e che pertanto il termine utile per dare finiti i lavori è stato fissato al 08/06/2020;
- ✓ Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 23.03.2020 emesso dal tecnico, in ottemperanza al DPCM del 22.03.2020 al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19;
- ✓ La disposizione del RUP, prot. 2799 del 02.05.2020, in cui inviata il DL, prima della ripresa dei lavori ad aggiornare il Piano di Sicurezza e coordinamento e i computi della stima dei costi della sicurezza;
- ✓ Il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 04.05.2020 in cui veniva tra l'altro definita la nuova data di ultimazione dei lavori a giorno 20.07.2020 ;

Vista la richiesta di proroga dell'impresa del 22.07.2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4495 in data 24.07.2020, di giorni 20 (venti) sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 c. 5 del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni in essa indicate;

Visto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente sono state ritenute fondate da parte del Direttore dei lavori che ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga con propria

nota prot. 4496 del 24.07.2020;

Ritenute condivisibili le considerazioni espresse dalla D.L, contenute nel proprio parere di competenza sulla proroga e atteso che le cause non sono ascrivibili a fatto proprio dell'impresa;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori nella misura di gg 20 differendo il termine per l'ultimazione lavori al giorno 09.08.2020;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, anche se la richiesta non è stata tempestiva;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di concedere** la proroga dei termini contrattuali, per l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio ex Convento S. Anna foglio 9 p.lla145, di giorni 20 naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale che pertanto viene fissato alla nuova data del **09.08.2020**;
2. **Di dare atto** altresì che, detta proroga, è concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni di affidamento;
3. **Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. **di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;
5. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicato, sul sito di questo Ente, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 37 della legge 33/2013 in merito all'Amministrazione Trasparente;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Tumbiolo Samuela

Il Responsabile dell'Area Sisma e RUP
Ing. Angelo PALLUZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 27-07-2020 R.A. n. 448.

Borbona, 27-07-2020

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
